

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3830

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLEGRINO, SCOTTO, FASSINA, DURANTI, GREGORI, PLACIDO,
PAOLO ROSSI, MARTELLI, ZARATTI, AIRAUDO, CARLO GALLI,
KRONBICHLER, MELILLA**

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro

Presentata il 13 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da troppo tempo ormai si è in attesa di un intervento legislativo relativo alla definizione di una disciplina chiara e adeguata in materia di responsabilità dei funzionari e, in particolare, dei dirigenti scolastici per quanto riguarda la conduzione e l'utilizzo degli edifici destinati all'istruzione e alla formazione.

Per ammissione dello stesso Governo, in risposta a un'interrogazione dello scorso anno (4-11180), è stata sottolineata la necessità di una modifica urgente alla normativa vigente in materia e, in particolare, all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato « Obblighi del datore di lavoro e del dirigente », per « alleviare » in qualche modo le gravi respon-

sabilità erroneamente imposte al dirigente scolastico. L'interrogazione parlamentare prendeva, infatti, spunto dalla vicenda del dirigente scolastico del Convitto nazionale dell'Aquila, professor Livio Bearzi, condannato a seguito del crollo dell'istituto nel tragico terremoto del 2009 in cui perirono tre ragazzi.

A conclusione dell'*iter* processuale presso il tribunale dell'Aquila, la Corte di cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a quattro anni di reclusione per omicidio plurimo colposo e lesioni colpose e l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e il professor Bearzi è stato recluso nel carcere di Udine.

L'assurda vicenda non poteva non trovare vasta eco sulla stampa e attualmente il

dirigente è stato scarcerato e affidato ai servizi sociali. Inoltre, presso la Presidenza della Repubblica è in corso l'esame della richiesta di grazia.

La sentenza ha evidenziato, se ce ne fosse ancora bisogno, le gravi incongruenze della normativa vigente che attribuisce ai dirigenti scolastici la responsabilità della sicurezza e della manutenzione dei fabbricati in quanto « datori di lavoro », ignorando paradossalmente che gli edifici scolastici sono di proprietà degli enti locali (comune, provincia e area metropolitana) e soltanto a loro la normativa vigente impone gli obblighi relativi alla messa a disposizione nonché ogni intervento strutturale e di manutenzione necessario al fine di garantire la sicurezza prima di tutto degli studenti e, in generale, di tutti gli operatori scolastici.

Inoltre, ai dirigenti scolastici non è attribuita direttamente alcuna risorsa economica per esercitare eventualmente tale responsabilità o intervenire autonomamente in via ordinaria o straordinaria sui rischi delle strutture, le cui caratteristiche, problematiche, inefficienze e inadeguatezze, ancorché sotto gli occhi di tutti, evidenziano in modo preoccupante un altissimo grado di vetustà e un elevato livello di esposizione al rischio: oltre la metà delle scuole italiane, infatti, risulta costruito prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica per le nuove costruzioni (1974), oltre 24.000 istituti sono situati in aree a elevato rischio sismico, più di 6.000 sorgono in aree a forte rischio idrogeologico e moltissimi sono sforniti finanche del certificato di collaudo e di agibilità.

La questione di merito è stata ripresa e trattata anche di recente dalla Camera dei deputati al termine della discussione sul decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative » con un ordine del giorno accolto dal Governo (9/3513-A/94), che: « viste le opportune proroghe relative agli adempi-

menti per l'edilizia scolastica e all'attuazione di alcune norme in materia di sicurezza degli edifici » e « visto anche che alcuni tragici eventi hanno coinvolto nella ricerca delle responsabilità i dirigenti scolastici » – impegna il Governo « a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative legislative e regolamentari in proposito ».

Sul tema è appena il caso di ricordare che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevedeva che le disposizioni dovessero essere applicate anche nei riguardi « degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado (...) tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative » e che le specifiche disposizioni dovessero essere individuate « entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del (...) decreto legislativo con decreti emanati (...) dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute (...) decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto ».

Siamo in presenza, dunque, di gravi e prolungate lacune della normativa e dei « Ministri competenti » che nel tempo hanno determinato situazioni aberranti come quelle ricordate a carico dei dirigenti scolastici e che con la presente proposta di legge si intendono superare. L'articolo unico, infatti, prevede di eliminare l'attuale ambiguità che attribuisce le responsabilità e gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nelle scuole e nei luoghi di lavoro esclusivamente in capo ai « dirigenti/datori di lavoro », effettivi o presunti, ancorché gli stessi abbiano:

redatto, rispettando la normativa vigente, il documento di valutazione dei rischi;

designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e altre cosiddette figure sensibili;

consultato e collaborato con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-ter. I dirigenti o i funzionari, compresi i dirigenti delle istituzioni scolastiche, sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione di cui al comma 3 necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e agli spazi assegnati e non concerne locali, locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o del soggetto che ne ha l'obbligo giuridico, compreso ogni requisito di sicurezza antincendio previsto dalla normativa vigente in materia ».



17PDL0043830